



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Medaglia d'argento al valor civile

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



RACC. A/R

**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 07/2015**

**Prot. n. 2336  
Del 24.03.2015**

Spett.le

**SOPRINTENDENZA PER I B.A.P. per L'ABRUZZO**  
Monastero agostiniano di S. Amico, Via di S. Basilio n.2a  
**67100 L'AQUILA**

Spett.le

**REGIONE ABRUZZO Direzione Territorio**  
Servizio Aree protette BBAA e VIA  
**Via L. Da Vinci 1 - 67100 L'AQUILA**

p.c.

Spett.le

**DOMENICO ALESSANDRINI**  
Viale A. Prosperi,10  
**67061 Poggio Cinolfo (Aq)**

Oggetto : **Autorizzazione paesaggistica a sanatoria** ex art. 146, del D.Lgs. n. 42/2004 come modificato ed integrato nel testo vigente  
rif. istanza:

protocollo	Pratica edilizia	Ragione Sociale
8601 in data 15.10.2014	92/1995	<b>DOMENICO ALESSANDRINI ex ROBERTO ALESSANDRINI</b>

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale affida alla competenza dirigenziale il rilascio degli atti di gestione;

**DATO ATTO** che il medesimo D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce le competenze delle Regioni sub delegate con il DPR 616/77;

**VISTO** l'art. 1 comma 2 della Legge regionale n. 2/2003 come modificata ed integrata nel testo vigente dalla Legge Regionale n. 49/2004 ss. ii. e mm. e dalla Legge regionale n. 5/2006 con il quale la regione Abruzzo ha sub delegato ai Comuni le funzioni relative agli articoli 146, 159, 167 del D. Lgs. n. 42/2004 ss. ii. e mm.;

**VISTO** il capo IV del D. Lgs. n. 42/2004 ss. ii. e mm. come modificato ed integrato nel testo vigente dal D. Lgs. n. 156/2006 ss. ii. e mm.;

**VISTO** il D.M. 21/06/1985 (pubblicato sulla G.U. n°179 del 31/07/1985) di imposizione del vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Sindacale con il quale il Sindaco del Comune di Carsoli autorizzava il sottoscritto alla firma delle autorizzazioni ambientali da allegare ai permessi di costruire da rilasciare;

**VISTA** l'istanza (corredata dalla documentazione tecnico amministrativa prevista) assunta al protocollo generale al n. 861, in data 15.10.2014, con la quale il sig. **DOMENICO ALESSANDRINI**, in qualità di proprietario, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di seguito specificate consistenti in: realizzazione di box auto e ripostiglio, concessione edilizia a sanatoria, L. n. 724/94;

**DATO ATTO** che con nota prot. n. 10738 in data 18.12.2004, è stata inviata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo dell'Aquila, specifica richiesta con la documentazione prevista dalla DGR Abruzzo n. DGR n.° 1152 del 17/11/2009 e successive circolari esplicative, ai fini del rilascio del parere vincolante di cui all'art. 146 comma 7 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ss. ii. e mm. composta dagli elaborati di seguito elencati:

- richiesta di autorizzazione ambientale	- n. 1 Copie della Relazione Tecnica ovvero di compatibilità amb.
- n. 1 Copie dell'Elaborato Grafico Architettonico	- n. 1 Originali della documentazione Fotografica dei Luoghi

**VISTA** la nota prot. MBAC-SBAP ABR 0000000059 0001656 2/02/2015 CI 00.01.02/1.1, acquisita al protocollo comunale in data 02.03.2015 con il n. 0001685, con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo dell'Aquila, ai sensi dell'art. 146 comma 8 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha espresso parere favorevole in merito al progetto in esame;

**VERIFICATO** che l'intervento per cui si chiede l'autorizzazione è configurabile come: CONDONO EDILIZIO EX LEGE 724/94;

**FATTE SALVE** le competenze comunali in materia urbanistico - edilizia;

Tutto ciò premesso:

## **A NORMA DI LEGGE CONCEDE L' AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA A SANATORIA**

relativa al progetto specificato in premessa, ai sensi dell'art.146 ex D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ss.ii. e mm. e della Legge Regione Abruzzo 13/02/2003, n. 2.

Il presente atto non costituisce titolo abilitativo urbanistico né edilizio, pertanto non è sufficiente per compiere alcun intervento di trasformazione territoriale ovvero urbanistico-edilizia che si diffida a compiere in assenza di valido atto abilitativo.

La presente autorizzazione paesaggistica è impugnabile secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 12, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.. Inoltre il presente provvedimento fa salvi i diritti dei terzi, nonché la competenza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e della Regione Abruzzo per i compiti di indirizzo, verifica e coordinamento previsti nella L.R. 13/02/2003, n.2.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
f.to (arch. Roberto Ziantoni)